

La Tua Impresa

«Parti con il piede giusto»

Confesercenti
FERRARA



L'impresa

• L'art. 2082 del codice civile definisce imprenditore «chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi»

* Dalla definizione di imprenditore si ricava che:

> l'impresa è attività diretta alla creazione di nuova ricchezza attraverso la produzione di nuovi beni o servizi o lo scambio di beni già prodotti

N.B. è imprenditore chi produce beni o servizi destinati al mercato e non all'autoconsumo

> l'impresa è attività caratterizzata da professionalità (a), economicità (b) organizzazione (c)

(a) Professionalità

> l'attività di impresa deve essere stabile, non occasionale

> non occorre però che si tratti di un'attività ininterrotta
(anche un'attività stagionale dà luogo ad impresa)

dell'unica o della principale attività svolta dal soggetto

N.B. il compimento di un singolo affare può dare luogo ad impresa
quando implica un'attività protratta nel tempo

(es) costruzione di un edificio o di un'opera pubblica



A handwritten signature in black ink, reading "Confesercenti", is positioned over a white rectangular background. The signature is fluid and cursive, with a large, sweeping initial "C".

(b) Economicità

- > l'attività di impresa deve essere svolta con metodo economico, cioè con modalità che garantiscano (almeno) la copertura dei costi con i ricavi**
(es) non è imprenditore chi fa erogazione gratuita

(c) Organizzazione

- > l'organizzazione consiste nell'impiego coordinato di fattori produttivi > l'imprenditore organizza l'attività di impresa decidendo cosa, quanto, come, dove produrre**



Confesercenti



> l'impresa è attività caratterizzata da professionalità (a), economicità (b) organizzazione (c)

(a) Professionalità


> l'attività di impresa deve essere stabile, non occasionale

> non occorre però che si tratti di un'attività ininterrotta
(anche un'attività stagionale dà luogo ad impresa)

dell'unica o della principale attività svolta dal soggetto

N.B. il compimento di un singolo affare può dare luogo ad impresa
quando implica un'attività protratta nel tempo

(es) costruzione di un edificio o di un'opera pubblica



Confesercenti

LE FORME GIURIDICHE DI UNA IMPRESA: PRINCIPALI VANTAGGI/ SVANTAGGI

LE TIPOLOGIE DI IMPRESA	Vantaggi	Svantaggi	Settori
<u>IMPRESA INDIVIDUALE/ FAMILIARE</u>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pochi e semplici adempimenti per la costituzione <input type="checkbox"/> Tenuta della contabilità aziendale estremamente semplice <input type="checkbox"/> Minori costi di gestione 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> L'imprenditore risponde con tutto il suo patrimonio personale dei debiti contratti e non pagati <input type="checkbox"/> svantaggi fiscali (gli utili di azienda si sommano al reddito personale dell'imprenditore) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Attività manifatturiera <input type="checkbox"/> Attività commerciali <input type="checkbox"/> Attività agricole
<u>SOCIETÀ DI PERSONE</u>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pochi e semplici adempimenti per la costituzione <input type="checkbox"/> Contabilità semplificata <input type="checkbox"/> Capitale minimo non richiesto 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Responsabilità solidale ed illimitata dei soci che rispondono in via sussidiaria ai debiti contratti dell'azienda <input type="checkbox"/> Processi decisionali più complessi 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Attività commerciali <input type="checkbox"/> Attività professionali in forma associata <input type="checkbox"/> Attività ricreative e tempo libero <input type="checkbox"/> Attività agricole
<u>SOCIETÀ DI CAPITALI</u>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Responsabilità dei soci limitata al capitale versato in azienda <input type="checkbox"/> Maggiore flessibilità 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Maggiori adempimenti per la costituzione <input type="checkbox"/> Capitale minimo richiesto <input type="checkbox"/> Gestione più complessa e più onerosa <input type="checkbox"/> Obbligo di redazione del bilancio secondo la forma prevista dal codice civile 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Imprese strutturate industriali, commerciali, bancarie, assicurative



L'importanza del business plan

Concretamente, il **business plan** è il piano imprenditoriale della nuova iniziativa. Si tratta di un documento molto importante, all'interno del quale saranno spiegate tutte le informazioni più utili e dal maggiore valore aggiunto per l'attività: chi siete, cosa volete fare, quando e come lo volete fare, che risultati vi proponete di raggiungere.

Per quanto ovvio, il business plan non è solamente quanto appena esplicitato. È molto di più: è anche un documento che dovrebbe permettere di poter comprendere la validità e la sostenibilità del vostro progetto. E, in ultima istanza, è indispensabile per il ricorso a **finanziamenti esterni**

Si tratta di un vero e proprio biglietto da visita dell' iniziativa. Un documento che dovrà essere realizzato con perizia e cura, al fine di fornire a tutti i lettori le informazioni di cui necessitano per capire, in tempi rapidi (ma con la possibilità di un buon dettaglio), chi siete e dove volete andare



Confesercenti



- **La valutazione del merito creditizio**
- **L'impresa e il suo business**
- Il primo dato che il soggetto che eroga il credito vuole conoscere è la capacità competitiva dell'impresa acquisendo, in collaborazione con il cliente, le informazioni sulla situazione attuale e le previsioni di sviluppo del mercato in cui opera, sui prodotti/servizi realizzati e/o commercializzati e sul suo posizionamento nel mercato, tenuto conto delle caratteristiche del settore e della dinamica della concorrenza.





- Ad esempio:
- la natura giuridica dell'impresa,
- la struttura proprietaria,
- il settore di attività, i prodotti o servizi, i principali concorrenti, i canali di vendita,
- la fase di sviluppo dell'impresa,
- l'esperienza nel settore dei proprietari e dei responsabili.





- **Le finalità del finanziamento**
- Ad esempio:
- il finanziamento del capitale circolante commerciale che trova origine nella differente tempistica che caratterizza gli incassi e i pagamenti connessi alle operazioni di gestione corrente(acquisto-trasformazione-vendita);
- il finanziamento di investimenti destinati ad accrescere o a modificare la capacità produttiva dell'impresa e/o di investimenti sostitutivi di impianti o macchinari obsoleti;
- la sostituzione di finanziamenti in essere con altri più congeniali alla struttura patrimoniale e alla dinamica finanziaria dell'impresa (ad esempio finanziamenti a breve con finanziamenti a medio/lungo termine in coerenza con la durata degli attivi).



- **La capacità di rimborso dell'impresa**
- L'analisi della capacità di rimborso permette alla banca di verificare se esistono o meno le condizioni economico-finanziarie per il successo dell'iniziativa e il rimborso del capitale prestato e dunque che supportano la decisione di finanziamento.
- La verifica da parte della banca può essere condotta sulla base di molteplici approcci valutativi, a seconda delle caratteristiche del settore ed dell'impresa, nonché della finalità, tipologia e dimensione del finanziamento.



- **La capacità di rimborso dell'impresa**
- per finanziamenti a breve termine legati all'operatività corrente quali anticipo o lo sconto di crediti volti a coprire il fabbisogno finanziario del circolante commerciale, la banca si basa su metodologie consolidate fondate sulla valutazione della capacità dell'impresa di produrre flussi di cassa nel breve termine e dell'equilibrio della sua situazione finanziaria e patrimoniale;
- per i finanziamenti a medio/lungo termine la banca conduce un'analisi che punta a valutare la capacità prospettica dell'impresa di rimborsare negli anni futuri il prestito, facendo prevalere lo studio e l'interpretazione dei flussi economici e dunque di cassa e monetari che l'impresa sarà in grado di generare negli anni futuri.




- **Il capitale investito dell'imprenditore o dei soci**
- Il capitale investito dall'imprenditore o dai soci, conosciuto anche con il termine di “capitale di rischio” o “capitale proprio” rappresenta l’insieme delle risorse finanziarie che l’imprenditore o i soci hanno destinato al finanziamento dell’impresa.
- Rappresenta quindi per chi deve valutare il merito creditizio un importante indicatore della fiducia che l’imprenditore o i soci ripongono nell’iniziativa e, quindi, la misura del rischio che gli stessi assumono a proprio carico.



- Allo stesso tempo però, l'ammontare del capitale di rischio influenza direttamente l'entità del capitale di debito (sul piano dell'analisi del rischio a dosi crescenti di capitale proprio possono associarsi maggiori dosi di capitale di debito), in massima parte costituito da finanziamenti bancari, e di conseguenza, l'equilibrio della situazione patrimoniale dell'impresa.
- Definire tuttavia a priori un congruo livello di capitale investito da utilizzare per la generalità delle imprese risulta di scarso significato, perché tale valore può variare in funzione delle caratteristiche sia del settore che della specifica impresa, che può dunque presentare a seconda dei casi una capacità di indebitamento e quindi un contributo da parte dell'imprenditore o dei soci differente.



- **Il fabbisogno finanziario**
- Per fabbisogno finanziario si intende il volume di mezzi finanziari di cui un'azienda ha bisogno per acquistare ed utilizzare i fattori produttivi destinati al compimento dei processi di produzione e delle altre operazioni di gestione.
- Per una conduzione efficace ed efficiente della gestione d'impresa, è importante che venga svolta l'analisi del fabbisogno finanziario e si provveda all'elaborazione delle previsioni inerenti il suo andamento.



Confesercenti




La gestione finanziaria

La gestione finanziaria dell'azienda è strettamente correlata alla successione dei processi produttivi per i quali sono necessari:

l'acquisizione di fattori produttivi, che comportano uscite monetarie in relazione ai costi sostenuti;
la vendita di beni strumentali o di prodotti che comportano entrate monetarie in relazione ai ricavi conseguiti.


I flussi monetari generati dai processi produttivi non sono in sincronia, in altre parole c'è uno sfasamento tra il momento della spesa per l'acquisto dei fattori produttivi e quello dei ricavi per la vendita dei prodotti.



Confesercenti



La durata del ciclo finanziari di un'azienda



DURATA DEL CICLO MONETARIO



Di seguito si riportano i fattori che determinano il fabbisogno finanziario dell'azienda e precisamente:

- la distribuzione temporale dei flussi di costi e ricavi;
- le politiche di acquisto e di vendita,
- i tempi di pagamento e di riscossione;
- le variazioni dei prezzi,
- la velocità di circolazione dei fattori produttivi.



Il fabbisogno finanziario rappresenta pertanto l'ammontare complessivo di capitali di cui necessita un'impresa industriale o commerciale per finanziare i processi di investimento e la gestione corrente.

Esso è pari alla somma del capitale fisso (immobilizzazioni) e del capitale circolante lordo.

Il fabbisogno finanziario varia in relazione al diverso rapporto di composizione tra capitale fisso e circolante richiesto dall'attività svolta dall'impresa ed a seconda se questa è in fase di costituzione o funzionamento

Le vie di copertura del fabbisogno finanziario sono molteplici e si possono classificare in due grandi categorie: **fonti interne e fonti esterne**.



Il piano finanziario

La predisposizione di un piano finanziario è un passo molto importante per conoscere in anticipo i fabbisogni di finanziamento e per tenere sotto controllo il complesso degli impegni assunti.

Un piano finanziario ben redatto conterrà risposta ai seguenti quesiti:
identificare chiaramente il bisogno di fondi di terzi,
determinare l'ammontare dei finanziamenti necessari;
stabilire le scadenze delle proprie esigenze breve termine, medio termine e lungo termine,
individuare il tipo di finanziamento più appropriato e soprattutto perché lo si ritiene tale,
evidenziare e chiarire come verrà ricostruita la liquidità;
documentare con i cash-flow, i conti economici e gli stati patrimoniali previsionali





FINANZIAMENTO CON CAPITALE DI RISCHIO

Gli incubatori aziendali

Sono veri e propri "facilitatori aziendali".

Raccolgono le idee imprenditoriali stimate ad alto potenziale di ritorno economico, ma non ancora pronte per essere massicciamente finanziate, e forniscono loro, per un periodo di tempo limitato, tutto ciò che possa aiutarle a nascere e a crescere, incluso finanziamenti di importo limitato

I business angels

Sono investitori informali privati.

Seguono le giovani imprese con forte potenziale di crescita, al fine di investirvi nella fase di concepimento (seed) o di avviamento e ritrarre in futuro elevati rendimenti.

Il loro intervento consente alle neoimprese di finanziare una parte del fabbisogno nelle primissime fasi di vita: il taglio medio degli investimenti va dai 20.000 ai 250.000 euro

I venture capitalists

Sono una tipologia di investitore istituzionale.

Sono specializzati nell'apporto di capitale in realtà di nuova costituzione, di piccole dimensioni e di elevata propensione all'innovazione.

Rispetto alla categoria precedente la dimensione dell'investimento va da 500.000 a 1.500.000 euro.





CROWDFUNDING

"Il termine crowdfunding indica il processo con cui più persone ("folla" o crowd) conferiscono somme di denaro (funding), anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti internet ("piattaforme" o "portali") e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa" (*)

Modelli di CrowdFunding:

- EQUITY BASED
- REWARD BASED
- DONATION BASED
- LENDING BASED

L'Italia per prima ha formalizzato un regolamento sul modello EQUITY BASED
Si parla di "equity-based crowdfunding" quando tramite l'investimento on-line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società:
in tal caso, la "ricompensa" per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa.

A Little Money A Lot of People The Power of Crow



LA RICHIESTA DEI CONTRIBUTI ASSEGNAME TRAMITE I BANDI PUBBLICI

I bandi di gara dei finanziamenti a fondo perduto sono dei particolari regolamenti che disciplinano l'attività di istruttoria delle richieste di concessione dei contributi in conto capitale (o delle erogazioni a tasso di interesse agevolato).

In altri termini, i bandi dei finanziamenti a fondo perduto sono i documenti fondamentali per comprendere chi sono i soggetti beneficiari degli interventi agevolati, e quale sia la strada per poter avere accesso a tali elargizioni privilegiate.

Di norma, vista e considerata la particolare natura dei finanziamenti a fondo perduto, ad emettere tali bandi sono enti pubblici, Comunità Europea, Stato, Regioni, Provincia, Comuni o altri soggetti che agiscono in sostegno di imprese.



L'ACCESSO AL CREDITO BANCARIO E PARABANCARIO

- Le fonti di sostegno pubbliche
- Le fonti di sostegno private





Le fonti di sostegno pubbliche: il Fondo di Garanzia

- *Il Fondo Centrale di Garanzia* - dedicato alle PMI di cui l'art. 2, comma 100, lettera a) della Legge 23.12.1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni - *garantisce qualsiasi operazione finanziaria, di qualsiasi durata, a favore di tutte le PMI situate sul territorio nazionale, valutate economicamente e finanziariamente sane* (restano escluse le PMI operanti nel comparto dell'agricoltura e quelle appartenenti ai settori non ammessi dall'Unione Europea: cantieristica navale; industria automobilistica, ecc.).

Il Gestore del Fondo è MCC, Mediocredito Centrale SpA , il suo Comitato è l'organo competente a deliberare in materia di concessione della Garanzia e di gestione del Fondo. Cosvig promuove il rilascio della garanzia diretta (diretta perché si riferisce ad una singola esposizione) che è:

- a prima richiesta
- esplicita
- incondizionata
- irrevocabile

La garanzia ha effetto dalla data del suo rilascio o dalla data di valuta dell'erogazione del finanziamento, se questo viene erogato dopo la concessione della garanzia.





- **La Confesercenti** - Confederazione italiana imprese commerciali, turistiche e dei servizi – e **Commerfin** -Società *consortile per azioni* – hanno costituito nel 2006 il **Consorzio Cosvig** - *Consorzio nazionale di sostegno e sviluppo delle garanzie* - per favorire l'accesso delle PMI al finanziamento bancario, attraverso la concessione – rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia – di una garanzia diretta, esplicita, a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile.
- Le PMI associate a **Confesercenti** di qualsiasi settore (tranne le imprese agricole e quelle appartenenti ai settori esclusi dall'Unione Europea: cantieristica navale; industria automobilistica; ecc) che hanno sede nelle regioni *Molise, Umbria, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Veneto, Liguria* (le PMI della Lombardia possono far riferimento unicamente ai Partner Confesercenti della Rete Creditpass) possono rivolgersi direttamente alle strutture territoriali Cosvig presso per avere un servizio di consulenza e assistenza qualificata in merito a:
 - l'esame delle esigenze di finanziamento dell'impresa
 - la valutazione dell'ammissibilità al Fondo Centrale di Garanzia
 - la predisposizione e/o supporto nella compilazione della modulistica per inoltrare la richiesta di finanziamento e la richiesta di garanzia
 - la presentazione delle domande a MCC - Mediocredito Centrale SpA – che gestisce il Fondo



Le fonti di sostegno private: I CONFIDI

- Possono beneficiare della garanzia dei Confidi le micro, piccole e medie imprese. Si considerano piccole e medie imprese le PMI industriali, commerciali, turistiche e di servizi, le imprese artigiane e agricole, i professionisti e le società di persone o associazioni fra professionisti e comunque le imprese che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.
- Possono beneficiare delle garanzie anche le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 269/2003 e successive modifiche e integrazioni, nonché le imprese non finanziarie di grandi dimensioni e gli enti pubblici e privati.



CONSOLIDAMENTO DEBITI

Garanzia a fronte di Mutuo chirografario/Ipotecario, finalizzato al consolidamento di debiti

LIQUIDITÀ

Garanzia a fronte di Mutuo chirografario/Ipotecario per esigenze di liquidità aziendale

FIDEIUSSIONE BANCARIA

Garanzia a fronte di Fideiussione bancaria

SCOPERTO DI CONTO CORRENTE

Garanzia a fronte di scoperto di conto corrente

START UP

Garanzia a fronte di Mutuo chirografario, finalizzato all'avvio di nuova attività di impresa

SBF ANTICIPO CREDITI

Garanzia a fronte di smobilizzo crediti (apertura di credito per anticipo fatture, anticipo contratti, sbf)

INVESTIMENTO CHIRO

Garanzia a fronte di un mutuo chirografario finalizzato all'acquisto di azienda/immobile, subingresso e/o rinnovo di attrezzature

INVESTIMENTO IPO

Garanzia a fronte di un mutuo ipotecario finalizzato all'acquisto di azienda/immobile, subingresso e/o rinnovo di attrezzature

UNICREDIT TOP EUROPE

Garanzia a fronte di mutuo chirografario finalizzato a investimenti produttivi ed esigenze di liquidità

PREFINANZIAMENTO

Garanzia a fronte di un prefinanziamento per mutuo chirografario/Ipotecario

L.40/2002

Garanzia a fronte di Mutuo chirografario/Ipotecario destinato a interventi di ristrutturazione/riqualificazione turistica

L.108/96

Garanzia a fronte di Mutuo ai sensi della legge 108/96 - Antiusura

DANNI PER EVENTI ATMOSFERICI

Garanzia a fronte di Mutuo chirografario per danni eventi atmosferici



La novità di Cofiter: Il microcredito

L'operazione microcredito consiste nell'erogazione da parte del Confidi di mutui chirografari (dell'importo inferiore a euro 25.000,00), della durata massima di 60 mesi a tasso fisso (con parametro iniziale Euribor 3 mesi + spread determinato in base alla classe di rating), a vantaggio dei soggetti individuati alla voce "Destinatari", assistita dalla garanzia del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI). I TIPI DI MUTUO ED I LORO



FORMA TECNICA Mutuo chirografario

FINALITA' investimenti materiali ed immateriali e credito d'esercizio **IMPORTO FINANZIATO** Inferiore a € 25.000,00

DURATA Da 36 a 60 mesi **DESTINATARI** IMPRESE E LIBERI PROFESSIONISTI MICRO IMPRESA (impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi i 2/milioni di euro).

DESTINATARI:

IMPRESA GIOVANILE: come definiti dalla Legge n. 95/95. Si intendono per imprese giovanili le imprese costituite: a) prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni; b) esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni. –

IMPRESA FEMMINILE: a) Per le imprese individuali il titolare deve essere donna e deve operare nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura del commercio, del turismo e dei servizi. b) Per le società di persone e le cooperative almeno il 60% dei soci deve essere costituito da donne; c) Per le società di capitali almeno i 2/3 delle quote devono essere detenute da donne e l'organo di amministrazione deve essere composto da donne per almeno i 2/3. d) Le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne. –



CITTADINI IMMIGRATI: il cittadino straniero nato all'estero che vive in Italia. –

DISOCCUPATI: le persone non occupate tra i 15 e i 74 anni che: a) hanno effettuato almeno un'azione attiva di ricerca di lavoro nelle quattro settimane che precedono la settimana di riferimento e sono disponibili a lavorare (o ad avviare un'attività autonoma) entro le due settimane successive; b) oppure, inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla settimana di riferimento e sarebbero disponibili a lavorare (o ad avviare un'attività autonoma) entro le due settimane successive, qualora fosse possibile anticipare l'inizio del lavoro.

PROGETTI IN SINTONIA CON GLI OBIETTIVI DELLE POLITICHE UE: - a) migliorare le infrastrutture; - b) approvvigionamento energetico; - c) sostenibilità ambientale. Rientrano in tutte le categorie sopra indicate anche le imprese in fase start up e i liberi professionisti.

GARANZIA Garanzia FEI nella misura max del 75% **CONDIZIONI ULTERIORI** Nessuna, ad eccezione di fideiussioni personali solo in presenza di rating 4



LA FISCALITÀ

Reddito d'impresa: l'imponibile fiscale

Il reddito d'impresa è una delle sei tipologie di reddito prese in considerazione dal DPR 917/1986 (TUIR: Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e distinta, da parte del legislatore, dai redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi diversi, al fine di determinare la base imponibile per la tassazione delle imprese, intendendo come "impresa" una nozione allargata rispetto a quella prevista dal codice civile (ricavata in via interpretativa dall'art.2195 c.c.). In parole povere, sono soggette al reddito d'impresa (artt. 32, 55 TUIR e 2195 c.c.):

le attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi;

l'attività intermediaria nella circolazione dei beni;

l'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

l'attività bancaria o assicurativa;

le altre attività ausiliarie delle precedenti;

per la parte eccedente i limiti, l'attività di allevamento di animali con mangimi ottenibili per meno di un quarto dal terreno agricolo e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste (anche se non organizzate in forma d'impresa);



per la parte eccedente i limiti, le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti non prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, in riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali (anche se non organizzate in forma d'impresa);

le attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c. (punti 1-5 di questo elenco);

l'attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne; tutte le attività agricole, anche al di sotto dei limiti suddetti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa o alle società di capitali.

A ciò si deve aggiungere, infine, che tutte queste attività, al fine di produrre reddito d'impresa, possono essere svolte anche in via non esclusiva e devono essere svolte per professione abituale.

La nozione civilistica e la nozione fiscale di impresa, pertanto, sono disallineate, dato che quest'ultima è molto più ampia della prima.



Le attività appena elencate possono, a loro volta, suddividersi in base al fatturato dell'impresa, con la conseguenza che ognuna di queste potrà essere soggetta, su parametri stabiliti dalla legge, con un margine minimo di scelta da parte della società stessa, a:

regime dei minimi (opzione per imprese con fatturato da 0 a 30.000 euro entro l'anno precedente dall'adozione di tale regime) ex art.27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011 (precedentemente abrogato dalla legge di stabilità 2015 e poi prorogato per il 2015 dall'art.10 comma 12-undecies del D.L. 192/2014);

nuovo regime forfetario con contabilità semplificata (opzione per imprese con fatturato in base al tipo di attività esercitata, come indicato nell'Allegato 4 della legge 190/2014, più altri requisiti disciplinati dall'art.1 commi da 54 a 89 della legge di stabilità 2015 o legge 190/2014);

contabilità semplificata (opzione per imprese individuali e società di persone che non abbiano una produzione di ricavi relativa all'anno precedente superiore ai 400.000 euro per prestazione di servizi e ai 700.000 euro per altre attività);

contabilità ordinaria (in tutti gli altri casi).

Le imprese a regime dei minimi e a regime forfetario non redigono il bilancio e conservano i documenti rilevanti ai fini fiscali (es. fatture d'acquisto, schede carburante, ecc.) dai quali determinano il reddito d'impresa (ricavi - costi).

Le imprese che gestiscono la contabilità in modalità semplificata non devono redigere obbligatoriamente il bilancio annuale, ma determinano il reddito d'impresa dalla differenza tra i ricavi e i costi rilevabili direttamente da un prospetto generale della situazione economica.



Le imprese che, invece, gestiscono la contabilità nei modi ordinari devono redigere annualmente il bilancio di esercizio, così come previsto dalle disposizioni del codice civile. Esso rappresenta la situazione economica e patrimoniale dell'impresa alla data di redazione del bilancio stesso. In particolare è dalla redazione del conto economico, composto dalla differenza tra ricavi e costi, che si determina il risultato di esercizio rappresentato dall'utile o dalla perdita. Partendo dal risultato di bilancio si procede alla redazione della dichiarazione dei redditi, nonché alla determinazione dell'importo da assoggettare a tassazione. Si deve pertanto procedere ad un riesame "in ottica fiscale" di tutte le valutazioni effettuate secondo le norme civilistiche nel conto economico, operando così rettifiche di valore nei soli casi di divergenza tra regole dettate dal codice civile e regole dettate dalla normativa fiscale. La corretta determinazione dell'imponibile da assoggettare a tassazione avviene così apportando, al risultato del bilancio di esercizio (civilistico), le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione delle norme fiscali contenute nel TUIR (che sta come riferimento al Testo Unico delle Imposte sui redditi, che corrisponde al DPR 917/86 e successive modifiche).



Aliquote IRPEF

Reddito imponibile	Aliquota
fini a 15.000 euro	23%
da 15.001 fino a 28.000 euro	27%
da 28.001 fino a 55.000 euro	38%
da 55.001 fino a 75.000 euro	41%
oltre 75.000 euro	43%



Aliquote IRES

Reddito imponibile	Aliquota
Aliquota unica	27,5%

Aliquota IRAP 3,9%



La contribuzione

• Il valore del **minimale di reddito** annuo utile ai fini del calcolo della contribuzione Ivs artigiani e commercianti, per il 2016 è pari a **€. 15.548**. Quindi la contribuzione Ivs sul minimale sarà, su base annua, pari a €. 3.599,03 per gli artigiani e €. 3.613,02 per i commercianti. In caso, invece, di coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni, l'importo dovuto è pari a: €. 3.132,59 per gli artigiani ovvero €. 3.146,58 per i commercianti. Per periodi inferiori all'anno il contributo Ivs sul minimale deve essere rapportato a mese.

• Reddito eccedente il minimale

• Per quanto riguarda la **contribuzione Ivs eccedente il minimale**, il contributo per è dovuto sui redditi percepiti nel 2015, per la quota eccedente il minimale di €. 15.548, con l'applicazione del 23,10% per gli artigiani e 23,19% per i commercianti. Aliquote fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile, pari per il 2016 a **€. 46.123**, mentre per i redditi superiori a tale soglia si conferma l'**aumento di aliquota dell'1%** disposto dall'articolo 3-ter del D.L. n. 384/92. Il **massimale di reddito annuo** è fissato a **€. 76.872** per coloro che si sono iscritti prima del 1996 e €. 100.324 per chi si è iscritto successivamente. Tale massimale non è frazionabile mensilmente.